

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 26-2231

**Regolamentazione attivita' formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extra ospedaliero - Modifica punto 4) allegato a) della DGR 16-979 del 2 febbraio 2015**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con DGR 16-979 del 02 febbraio 2015, la Giunta regionale ha aggiornato la regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni; in particolare ha approvato i requisiti, le procedure e i termini per l'accreditamento dei Centri di formazione (allegato A) e ha definito i contenuti formativi per i corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (allegato B).

La stessa DGR nell'allegato A punto 4) ha stabilito che "l'Ente accreditato dovrà uniformarsi alla tariffa omnicomprensiva di € 40 + IVA";

con successiva determinazione dirigenziale n. 540 del 10 agosto 2015 il Settore competente ha regolamentato i corsi retraining della durata di un'ora per le manovre RCP confermando la tariffa di € 10 + IVA.

Considerato che l'accreditamento rappresenta un'istanza facoltativa per gli Enti richiedenti e che in fase istruttoria l'Ente sottoscrive l'accettazione ad adeguarsi a tutte le disposizioni regionali previste per l'erogazione di un corso standard identificato sia in termini di ore di corso, di contenuti e di materiale utilizzato e consegnato ai discenti;

preso atto altresì che gli Enti assumono al momento dell'accreditamento il ruolo di gestore della formazione e sono autorizzati al rilascio dell'attestato per l'utilizzo del defibrillatore per conto della Regione Piemonte e che tale attività formativa ha contenuti di carattere sanitario.

Posto che la normativa regionale inerente i corsi di formazione per la defibrillazione, in accordo con quanto previsto dal DM 18 marzo 2011, ha come obiettivo principale la massima diffusione della formazione per l'utilizzo dei defibrillatori e l'acquisizione da parte dei discenti di nozioni e conoscenze teoriche e pratiche definite da precise linee guida internazionali;

considerato che l'introduzione di una tariffa contenuta per l'erogazione dei corsi BLS/D rappresenta un sostanziale beneficio per i consumatori volto alla tutela del cittadino in quanto destinatario di un corso standard i cui contenuti sono individuati da linee guida internazionali e ribaditi dalla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015.

Tale azione determina un innegabile vantaggio per i cittadini, favorendo la fruizione del corso ad un numero maggiore di persone e rendendo così alla cittadinanza un servizio di primaria importanza, volto alla diminuzione dei casi di mortalità e di incidenza di danni/complicanze tra la popolazione, con conseguente riduzione degli annessi costi sociali;

preso atto che nella seduta del 5 agosto 2015 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente a quanto stabilito nella DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 in relazione al suddetto punto 4) "Tariffe Applicate", ravvisando nella tariffa omnicomprensiva di 40 € + IVA per partecipante, un'ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato del servizio in questione;

preso atto che la Commissione Consultiva (come da verbale n. 2/2015 agli atti presso il Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria) di cui alla DD 993 del 27 dicembre 2012, riunitasi in data 21 settembre 2015, ha valutato la questione ribadendo comunque equo e congruo il costo di 40 € + iva in relazione sia a quanto definito nel programma formativo di cui all' allegato B) della DGR 16-979 del 02 febbraio 2015, (durata del corso, rapporto docenti/discenti materiale di addestramento), sia al fine di incentivare la formazione e la diffusione dell' utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni.

Visto che tra le motivazioni espresse nel suddetto parere l' Autorità ha definito che “ *il prezzo fisso, impedendo la richiesta di compensi superiori al valore individuato disincentiva gli operatori dall'investire al fine di migliorare ed innovare i servizi offerti*” si ritiene di stabilire che gli Enti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di corsi BLSD, possano in autonomia applicare tariffe al di sotto di tale importo, nel rispetto dei livelli qualitativi di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
vista la Legge 120 del 03.04.2001;  
vista la D.G.R. 48-3766 del 06/08/2001;  
vista la D.G.R. 47-8018 del 16/12/2002;  
vista la DGR 13-8005 del 14 /01/ 2008;  
visto la L.23/2008 art. 17 e 18;  
vista la Legge 191/2009;  
visto il DM 18 marzo 2011;  
vista la D.G.R. 49-2905 del 14 novembre 2011;  
vista la D.G.R. 32-4611 del 24 settembre 2012;  
vista la D.G.R. 14-6340 del 9 settembre 2013;  
vista la DGR 16-979 del 2 febbraio 2015;  
vista la DD 540 del 10 agosto 2015;  
visto il verbale n. 2/2015 del 21 settembre 2015 della Commissione di cui alla DD. 993 del 27 dicembre 2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi per i motivi indicati in premessa,

*delibera*

- di sostituire il punto 4) dell' allegato A) della DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 con il seguente testo

“4) Tariffe

per l' erogazione dei corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni “si ritiene consona la tariffa di 40 € + IVA a partecipante e 10 € + IVA per i corsi retraining, posto che ciascun Ente formatore possa in autonomia applicare tariffe al di sotto di tale importo, nel rispetto dei livelli qualitativi di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)